

**Versione consolidata
con le modifiche approvate dalla DD 1610 del 31.12.2021**

**AVVISO PUBBLICO
RE-WORK**

Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l'inserimento lavorativo in Umbria

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria
2014-2020

OB. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Asse I "Occupazione"

Priorità di investimento 8.1 – R.A. 08.12.CRII06- Intervento specifico 8.12.1.1.A

Scheda GE.O 5.1.1.2- 5.1.5.1- 6.1.1

Priorità di investimento 8.1 - R.A. 08.12.CRII06- Intervento specifico 8.12.1.2.A

Scheda GE.O 6.1.3

PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 FINALITA' GENERALI

Con il presente Avviso ARPAL Umbria - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito: ARPAL Umbria), individuata quale Organismo Intermedio ex D.G.R. n. 1117 del 15/10/2018, detta disposizioni per il finanziamento di interventi di politica attiva del lavoro destinati a disoccupati iscritti ai CPI e NEET, ai lavoratori in CIGS a forte rischio di disoccupazione e ai percettori di ammortizzatori sociali causale Covid 19, in possesso dei requisiti specificati al successivo art. 2.

L'Avviso, in complementarietà con le politiche nazionali e in attuazione di quanto previsto dalla DGR 348/2020 "POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione per il contrasto all'emergenza COVID-19 ed altre misure correlate", così come integrata dalla DGR 664/2020, in merito al potenziamento dell'Avviso "Reimpiego" di cui alla DD 499/2019, si configura come strumento di inserimento e reinserimento lavorativo post-emergenza COVID-19, attraverso l'analisi e valorizzazione delle competenze possedute e la riqualificazione verso i profili ricercati dal mercato del lavoro regionale, con attività svolte dalla rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro attraverso Associazioni Temporanee d'Impresa (di seguito ATI) o di Scopo (ATS), costituite tra agenzie per il lavoro e agenzie formative, e i Centri per l'Impiego di ARPAL Umbria. A completamento di tali attività, nel presente Avviso è prevista la concessione di incentivi a favore delle imprese interessate all'assunzione dei destinatari finali.

Nello specifico le attività e misure di politica attiva previste dall'Avviso consistono in:

- 1) **presa in carico** dei destinatari finali **da parte dei Centri per l'Impiego** (di seguito CPI) regionali competenti, stipula o aggiornamento del Patto di Servizio;
- 2) **assegnazione** al destinatario da parte del CPI del **Buono Umbro per il Lavoro** (di seguito BUL), quale titolo di accesso alle seguenti misure:
 - a) orientamento specialistico;
 - b) accompagnamento al lavoro;
 - c) formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo finalizzata a colmare i gap di competenze eventualmente emersi in sede di rilevazione delle opportunità occupazionali e bilancio di prossimità rispetto al fabbisogno espresso dalle imprese interessate all'assunzione ed erogato dall'ente di formazione accreditato facente parte dell'ATI/ATS;
 - d) tirocinio extracurricolare finanziato promosso dall'ATI/ATS o dal CPI ed utile all'acquisizione delle competenze richieste dall'impresa interessata all'assunzione;
- 3) **incentivi all'occupazione**, definiti in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei destinatari, concessi alle imprese interessate all'assunzione dei destinatari finali.

ARTICOLO 2 DESTINATARI FINALI

1. I destinatari finali del presente Avviso, che non devono essere beneficiari dell'Assegno di Ricollocazione o di altre misure di politica attiva finanziate a livello nazionale, sono individuati in:

a) **disoccupati ai sensi del Dlgs 150/2015** in combinato disposto con l'art. 4 del DL 4/2019, residenti nella regione Umbria e iscritti ai CPI umbri o non residenti nella regione Umbria ma con patto di servizio in corso di validità stipulato con un CPI umbro da almeno 12 mesi; in tutti i casi devono possedere uno dei seguenti requisiti:

- giovani tra i 18 e i 29 anni non impegnati in percorsi d'istruzione o formazione;
- percettori di NASPI;
- percettori di mobilità in deroga per area di crisi complessa ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- ex lavoratori autonomi che abbiano cessato la propria attività a seguito della pandemia da COVID-19 (data di cessazione della Partita Iva a partire dal 23 febbraio 2020);
- disoccupati/inoccupati iscritti alla legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ai sensi dell'articolo 8;
- altri disoccupati/inoccupati con patto di servizio in corso di validità stipulato con un CPI umbro da almeno 12 mesi;

b) **lavoratori in CIG di imprese con unità produttive localizzate nella regione Umbria**, a forte rischio di disoccupazione che siano dipendenti da imprese:

- per le quali è stato attivato un tavolo di crisi a livello nazionale o regionale, di cui alla DGR n. 1013/2015 e smi, che beneficiano della CIGS (ex art.21 del D.lgs 148/2015) per crisi o per azioni di riorganizzazione per periodi pari o superiori a 6 mesi;
- che beneficiano di ulteriori periodi di CIGS ai sensi dell'articolo 22-bis del D.lgs 148/2015 o ai sensi dell'articolo 44 comma 11 bis del D.lgs 148/2015 o ai sensi dell'articolo 9 quater della L 108/2018 e smi;
- che beneficiano della CIGS di cui all'art. 44 del DL 109/2018, così come convertito in legge n. 130/2018.
- che hanno fatto ricorso alla CIG con causale Covid-19 di cui agli artt. 19-22quinq. del DL 18/2020, il cui periodo di sospensione previsto superi il 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi.

2. I requisiti di cui al comma precedente devono sussistere alla data di adesione all'Avviso effettuata secondo le modalità di cui al successivo art. 11, al momento dell'assegnazione del BUL e della presa in carico da parte del soggetto beneficiario per l'erogazione delle misure di politica attiva ai sensi dell'art. 15.

ARTICOLO 3 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso, a valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020, Priorità d'investimento 8.i, R.A. 08.12.CRII06 "Mitigazione degli effetti negativi sull'occupazione, occupabilità e i redditi dei lavoratori per emergenza COVID-19" secondo quanto specificato nella successiva Tabella 1, ammonta a **€ 10.000.000,00** ripartiti secondo quanto indicato alla Tabella 1:

- **€ 9.000.000,00 per l'attivazione di BUL** (di cui € 1.000.000 riservati per l'erogazione di indennità di partecipazione dei tirocini extracurricolari promossi dai CPI);
- **€ 1.000.000,00 per il finanziamento degli incentivi all'assunzione** riconosciuti alle imprese che assumeranno i destinatari del BUL.

Tabella 1

Asse prioritario	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico/RA	Azione	Intervento specifico	Scheda GE.O.	Destinatari	Dotazione finanziaria
I OCCUPAZIONE	8.1 Accesso all'occupazione e per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	08.12.CRII06 Mitigazione degli effetti negativi sull'occupazione occupabilità e i redditi dei lavoratori per emergenza COVID-19	Azione 8.12.1: Emergenza COVID-19	8.12.1.2.A	5.1.1.2 5.1.5.1 6.1.1	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	€ 9.000.000
				8.12.1.1.A	6.1.3 Aiuti all'assunzione		€ 1.000.000
				Totale			€ 10.000.000

2. La dotazione finanziaria potrà essere integrata da eventuali economie derivanti dall'Avviso Reimpiego di cui alla DD 499/19 e smi ovvero integrata e/o imputata su risorse di diversa fonte finanziaria individuata dalla Giunta Regionale.

Al fine di garantire l'incentivazione dei rapporti di lavoro stipulati in attuazione del presente Avviso anche oltre la data individuata al successivo art. 27, la Giunta potrà prevedere risorse aggiuntive rese disponibili su ulteriori e specifici Avvisi.

3. Il presente Avviso concorre per almeno € 2.000.000,00 all'attuazione dell'Accordo "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l'area di crisi industriale complessa di Terni – Narni" del 30.03.2018 e prevede che almeno € 2.000.000,00 siano destinati all'area regionale dell'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.A" del 19.03.2010 per le prestazioni previste dal presente avviso. A tal fine ARPAL Umbria monitora che almeno il 20% dei BUL vengano erogati ai destinatari finali di cui all'art. 2, disoccupati residenti o occupati in imprese localizzate nei comuni dell'area di crisi complessa di Terni-Narni e che una percentuale analoga venga erogata a destinatari disoccupati residenti o occupati in imprese localizzate nei comuni dell'area dell'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione di cui sopra.

4. Il presente Avviso costituisce procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad attribuire alle ATI/ATS beneficiarie di cui alle Parte I del presente Avviso e alle imprese di cui alla Parte IV, un beneficio economico avente natura di contributo, sulla base di quanto disposto dall'art. 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e si configura come "Avviso pubblico a sportello senza formazione di graduatoria" secondo quanto previsto dal Manuale Generale delle Operazioni (di seguito denominato GE.O) della Regione Umbria, approvato con Determinazione Dirigenziale 9636 del 30/09/2021 "PO Umbria FSE 2014-2020 – approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 5 al 30 settembre 2021.

ARTICOLO 4

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEI BUL

1. Le risorse finanziarie di cui al precedente art. 3 disponibili per l'attivazione del BUL - al netto dell'ammontare della riserva per le indennità di partecipazione ai tirocini extracurricolari promossi dai CPI - pari a € 8.000.000,00, verranno assegnate in ugual misura alle ATI/ATS beneficiarie ammesse all'Elenco dei soggetti titolati all'erogazione delle misure del BUL di cui alla successiva Parte I.

2. Ad ogni ATI/ATS ammessa è assegnata una quota delle risorse previste al precedente comma (€ 8.000,000,00), fatte salve le condizionalità e le redistribuzioni di seguito previste, nella seguente modalità:

- prima tranche pari al 40% a seguito dell'ammissione dell'ATI/ATS all'Elenco dei soggetti titolati all'erogazione delle misure del BUL di cui al successivo art. 9, a fronte della relativa richiesta accompagnata dalla presentazione di fideiussione di pari importo;
- seconda tranche pari al 40% al verificarsi di quanto previsto al comma 3;
- terza tranche pari al restante 20% al verificarsi delle condizionalità di cui al successivo comma 4.

3. Al fine dell'**assegnazione della seconda tranche** è necessario che l'ATI/ATS entro la data del **30.06.2022** abbia rendicontato le risorse assegnate con la **prima tranche** in misura non inferiore all'80%, con invio di apposita documentazione secondo le modalità indicate all'art. 23 del presente Avviso.

4. Al fine dell'**assegnazione della terza tranche** è necessario che entro la data del **31.12.2022** siano state rendicontate le risorse oggetto della **prima tranche** in misura pari al 100% e quelle della **seconda tranche** in misura non inferiore all'80%. Inoltre, ai fini dell'assegnazione della terza tranche, è necessario che sia stato garantito un tasso di inserimento occupazionale almeno pari al 25% dei soggetti presi in carico, con le forme contrattuali previste della tabella 4 dell'art.18. La richiesta potrà essere effettuata una volta raggiunte tali percentuali con invio di apposita documentazione secondo le modalità indicate all'art. 23 del presente Avviso. Al fine di incentivare le ATI/ATS ad erogare le misure previste dal presente avviso ad una ampia platea di destinatari finali indipendentemente delle risorse finanziarie assegnate senza che ciò incida negativamente sul tasso di inserimento sopra previsto, si precisa che tale tasso viene calcolato avendo a riferimento un valore massimo di 200 destinatari finali presi in carico a cui è stata erogata almeno una misura tra quelle previste al comma 2 dell'articolo 13, anche laddove tale numero sia stato superato dall'ATI/ATS.

5. Le risorse della seconda tranche non assegnate alle ATI/ATS che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al comma 3, successivamente alla data ivi indicata, vengono ripartite in ugual misura tra le ATI/ATS che hanno raggiunto tale percentuale.

6. Le risorse della terza tranche che non sono state attribuite alle ATI/ATS che non hanno raggiunto la percentuale di cui al comma 4 o che non hanno garantito il tasso di inserimento ivi indicato, successivamente alla data indicata al comma 4, vengono ripartite in ugual misura tra le ATI/ATS che abbiano raggiunto tali percentuali.

7. Le ATI/ATS che non rispettino le tempistiche e i target di spesa previsti per ciascuna tranche di finanziamento, secondo quanto indicato ai precedenti commi, non hanno diritto all'assegnazione delle successive tranches, fermo restando il riconoscimento delle spese rendicontate successivamente ai termini e comunque entro e non oltre il **31.10.2022** per la prima tranche e il **30.04.2023** per la seconda

tranche. Le risorse non rendicontate entro tali date costituiscono delle economie che vengono ripartite tra le ATI/ATS che abbiano raggiunto i target previsti ai commi 3 e 4.

8. Decorso il termine del 31.12.2022, nel caso in cui il tasso di inserimento occupazione del 25% dei soggetti presi in carico non sia stato raggiunto da almeno cinque ATI/ATS, si procederà alla distribuzione della terza tranche e delle eventuali quote delle precedenti non attribuite o oggetto di economie alle cinque ATI/ATS che abbiano ottenuto i migliori tassi di inserimento occupazionale fermo restando il rispetto dei target di spesa sopra indicati.

9. Il termine ultimo per la **rendicontazione della spesa delle risorse assegnate con la terza tranche** e delle eventuali attribuzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 è fissato al **30.09.2023**.

10. In relazione alla gestione territoriale delle misure, le assegnazioni di cui al comma 1, ai soli fini gestionali e fatte salve eventuali modifiche in fase di attuazione, vengono ripartite come segue:

- 70% destinato al finanziamento delle misure in favore dei destinatari finali titolari di BUL erogati dai CPI localizzati nel territorio della provincia di Perugia e gestiti dal Servizio 4 “Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia”;
- 30% destinato al finanziamento delle misure in favore dei destinatari finali titolari di BUL erogati dai CPI localizzati nel territorio della provincia di Terni e gestiti dal Servizio 5 “Offerta politiche e servizi territoriali – Terni.

11. Per quanto non diversamente specificato ai precedenti commi, vale quanto previsto al paragrafo 4.5.3 “Modalità di erogazione del finanziamento” del Ge.O.

ARTICOLO 5 VALIDITA' DELL'AVVISO

1. Le ATI/ATS che intendono partecipare all'Avviso per l'erogazione delle misure del BUL individuate all'art. 1 punto 2) possono presentare la domanda di ammissione all'Elenco dei soggetti titolari all'erogazione delle misure del BUL a partire **dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed entro e non oltre 30 giorni dallo stesso**.

2. I destinatari finali di cui all'art.2, potranno aderire, secondo le modalità previste all'art.11, a partire dalle ore 12:00 del **15.09.2021** e fino alle ore 12:00 del **31.12.2022**, salvo chiusura anticipata dell'Avviso per esaurimento delle risorse stabilita da ARPAL Umbria con atto ad evidenza pubblica.

3. Tutte le **misure** previste dall'Avviso dovranno risultare **concluse** e la relativa **spesa regolarmente rendicontata** dalle ATI/ATS **entro il 30.09.2023**.

PARTE I – BENEFICIARI DELL’AVVISO

ARTICOLO 6 BENEFICIARI

1. Sono beneficiarie, in qualità di soggetti titolati all’erogazione delle misure di politica attiva previste dal BUL di cui al comma 2 dell’art. 2 del presente Avviso, le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e Associazioni Temporanee di scopo (ATS) costituite tra:

- **almeno un Organismo di formazione** accreditato per la macrotipologia formazione continua e permanente prevista dall’articolo 4 della DGR 1948/2004, titolato in via esclusiva all’erogazione della misura di formazione individuale individualizzata di cui agli artt. 19 e 20 del presente Avviso;

- **almeno un’Agenzia per il Lavoro (APL)**, accreditata in Umbria ai sensi della DGR. 1209/2016 ovvero che abbia presentato domanda di accreditamento presso la Regione Umbria ai sensi della sopra citata DGR ovvero che, nelle more della piena operatività della rete dei servizi per il lavoro regionale, sia accreditata a livello nazionale ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 150/2015 e smi e nel rispetto delle previsioni dell’art. 8 del DM 3/2018, presso ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro - per l’Assegno di Ricollocazione, con disponibilità di sedi operative nel territorio umbro (come da elenco consultabile su <https://myanpal.anpal.gov.it/albi-informatici/>). Le APL sono titolate in via esclusiva all’erogazione delle misure di Accompagnamento al Lavoro e Orientamento specialistico.

2. L’APL che abbia fatto domanda di accreditamento presso la Regione Umbria ai sensi della sopra citata DGR 1209/16, dovrà risultare accreditata, almeno in via provvisoria così come previsto all’articolo 2, c. 5, dell’Allegato A alla DGR 1209/2016, al termine del procedimento di istruttoria di ammissibilità delle domande di ammissione all’Elenco dei soggetti titolati all’erogazione delle misure del BUL indicato al successivo art.9.

3. L’ATI/ATS dovrà garantire la disponibilità di sedi operative localizzate nel territorio di almeno 4 CPI regionali.

4. Ogni organismo di formazione e ogni Agenzia per il Lavoro, accreditati secondo quanto indicato al comma precedente, potrà far parte di una sola ATI/ATS.

5. ARPAL Umbria è beneficiario attraverso i propri CPI che, oltre a svolgere l’attività di presa in carico, la stipula o aggiornamento del patto di servizio e l’assegnazione del BUL, potranno essere individuati dai destinatari, in alternativa alle ATI/ATS, come soggetti erogatori delle misure di politica attiva previste dal BUL con esclusione della misura formativa per l’inserimento lavorativo. Per i servizi erogati dai CPI non è prevista alcuna remunerazione a valere sulle risorse dell’Avviso, fatta eccezione per il costo dell’indennità di partecipazione ai tirocini extracurricolari, per il quale è prevista una riserva di risorse pari a € 1.000.000,00 gestita da ARPAL o da soggetto pagatore incaricato.

ARTICOLO 7 DISCIPLINA DELLE ATI/ATS

1. In merito alle ATI/ATS si fa riferimento, alla disciplina del vigente Ge.O. e in particolare alle norme specifiche di attuazione “3.2.1 Associazioni temporanee nell'ambito degli avvisi pubblici ex art. 12 legge 241/90”.
2. Le ATI/ATS devono essere obbligatoriamente costituite nella forma di scrittura privata autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Per ciascuna ATI/ATS dovrà essere individuato un soggetto capofila, con ruolo di interlocutore e referente nei rapporti con ARPAL Umbria, destinatario dei trasferimenti finanziari e sottoscrittore dell'atto unilaterale di impegno che, anche in caso di eventuale modifica della composizione dell'ATI/ATS, non potrà essere sostituito. E' ammesso il mutamento soggettivo della composizione dell'ATI/ATS nei limiti previsti dall'articolo 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- 4 Il rapporto tra soggetti costituenti l'ATI/ATS non è configurabile come delega a terzi e i singoli componenti operano senza possibilità di ricarichi.

ARTICOLO 8 DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Le ATI/ATS che intendono partecipare in qualità di beneficiarie al presente Avviso sono tenute a presentare la domanda di ammissione all'Elenco dei soggetti titolati all'erogazione delle misure del BUL, sottoscritta digitalmente, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata politichelavoro@pec.arpalumbria.it, nei termini di cui all'art. 5, c.1, specificando nell'oggetto:
 - il titolo dell'Avviso: RE-WORK
 - la dicitura “Domanda di ammissione all'Elenco dei soggetti titolati all'erogazione delle misure del BUL (indicare denominazione capofila dell'ATI/ATS ed eventuale denominazione dell'ATI/ATS)”;
 - il destinatario: Servizio Politiche Integrate del Lavoro.
2. Le domande di ammissione all'Elenco dei soggetti titolati all'erogazione delle misure del BUL dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello (allegato 1) allegando, nel caso di ATI/ATS già costituite, l'atto di costituzione dell'ATI/ATS e nel caso di ATI/ATS non ancora costituite la dichiarazione d'impegno a costituirsi in ATI/ATS (Allegato 1A).

ARTICOLO 9

AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Le domanda di ammissione all'Elenco dei soggetti titolati all'erogazione delle misure del BUL saranno sottoposte ad un'istruttoria formale da parte di ARPAL Umbria, anche avvalendosi di specifica Assistenza Tecnica, che si concluderà, con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Politiche Integrate del Lavoro responsabile dell'istruttoria, entro il giorno precedente alla data indicata all'art. 5, c. 2, al fine di permettere al destinatario finale, al momento dell'assegnazione del BUL, di individuare il Soggetto beneficiario presso cui spendere il BUL, come previsto al successivo art.13, c.2.

2. L'istruttoria per l'ammissione prevede esclusivamente la verifica dei seguenti requisiti, in conformità con quanto previsto dall'Allegato 1 del SI.GE.CO – Versione 1 di ARPAL Umbria approvato con DD 1099/2020 e smi:

- - rispetto dei termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della domanda;
- presentazione da parte di soggetto giuridico ammissibile ai sensi del precedente art. 6;
- sottoscrizione della domanda e dell'eventuale impegno di costituirsi in ATI/ATS;
- presentazione di copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentate di ciascun membro dell'ATI/ATS ;
- rispondenza della domanda alle disposizioni dell'Avviso;
- completezza della domanda e dei relativi allegati.

3. Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità e la determinazione della quota di finanziamento spettante a valere sulla prima tranche e, fatte salve le condizionalità di cui all'articolo 4 c.1, delle due successive tranche, saranno oggetto di apposito provvedimento da parte del Servizio Politiche integrate del lavoro pubblicato anche ai fini della notifica al capofila di ciascuna ATI/ATS sul sito istituzionale di ARPAL Umbria.

4. Entro 15 giorni dalla notifica di ammissione, le ATI/ATS provvedono a presentare, tramite il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE all'indirizzo <https://siruwebfse1420.regione.umbria.it> la seguente documentazione:

- in caso di ATI/ATS non ancora costituite al momento della presentazione della domanda, copia della documentazione attestante l'avvenuta costituzione;
- l'atto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni;
- l'atto unilaterale di impegno sottoscritto dal legale rappresentate dell'organismo capofila dell'ATI/ATS;
- la domanda di assegnazione relativa alla prima tranche di finanziamento e copia della fideiussione di pari importo.

Il costo della fideiussione è ammissibile limitatamente alla quota di risorse assegnate che l'ATI/ATS avrà destinato al pagamento delle indennità di partecipazione al tirocinio extracurricolare, secondo il modello di

garanzia fideiussoria allegato al GE.O, se non diversamente specificato, e che rimarrà attiva fino alla completa attestazione della tranche di riferimento.

5. Qualora all'interno delle ATI/ATS siano presenti APL con "accreditamento provvisorio" come da articolo 6, c. 2, l'erogazione dei servizi e il trasferimento delle risorse assegnate avverrà solo a seguito dell'accreditamento definitivo, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2 c.5 della DGR 1209/2016.

6. Le domande di assegnazione della seconda e terza tranche saranno sottoposte ad un'istruttoria per la verifica del raggiungimento dei target di spesa di cui all'articolo 4 c.1 con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Servizio Politiche Integrate del Lavoro responsabile dell'istruttoria. Le ATI/ATS dovranno presentare le relative domande tramite il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE all'indirizzo <https://siruwebfse1420.regione.umbria.it>.

7. Le ATI/ATS provvederanno e rendicontare i BUL assegnati dai CPI del territorio della provincia di Perugia al Servizio 4 "Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia" e i BUL assegnati dai CPI del territorio della provincia di Terni al Servizio 5 "Offerta politiche e servizi territoriali – Terni" per i BUL.

8. L'elenco delle ATI/ATS ammesse all'erogazione delle misure del BUL sarà trasmesso ai CPI per essere messo a disposizione dei destinatari finali al momento della presa in carico e di attribuzione del BUL.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI IN CAPO AL BENEFICIARIO

1. Con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'impegno l'ATI/ATS si impegna a:

- utilizzare ai fini della gestione e rendicontazione delle misure di politica attiva erogate e dei connessi adempimenti il portale regionale "Lavoro per te", il Sistema Informativo Umbria Lavoro (SIUL) e il sistema informativo della Regione Umbria SIRU FSE e partecipare alle giornate formative organizzate da ARPAL e dalla Regione Umbria inerenti al loro utilizzo;
- essere preventivamente dotato di identità digitale SPID-Sistema pubblico di identità digitale con credenziali di secondo livello;
- fornire le proprie prestazioni ai destinatari finali nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- scegliere la misura o la combinazione delle misure di politica attiva più appropriate per favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo del destinatario;
- erogare i servizi senza oneri aggiuntivi per i destinatari finali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs 276/03 e s.m.i.;

- promuovere i servizi e le attività relative al presente Avviso tramite i siti web dei soggetti costituenti l'ATI/ATS, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 694 del 24/05/2019 avente ad oggetto: "DGR n. 195 del 06/03/2018, Linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e della comunicazione a livello regionale delle azioni di competenza territoriale dei PON a finanziamento FSE. Variazioni;
- comunicare al CPI che ha emesso il B.U.L la mancata partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei destinatari finali in assenza di giustificato motivo, ovvero il rifiuto dell'offerta di politica attiva o di lavoro congrua e di quant'altro eventualmente previsto dal patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 del Dlgs 150/2015 e aggiornato dall'ATI/ATS a seguito della presa in carico del destinatario e all'aggiornamento del Patto da parte dell'ATI/ATS, anche ai fini della decadenza dallo stato di disoccupazione e delle decurtazioni e decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito, di cui agli art. 21 e 22 del Dlgs 150/2015;
- seguire le norme di gestione, controllo e rendicontazione, certificazione di spesa, tempi di attuazione, attestazioni finali indicate disposte nel (G.E.O). Tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei progetti dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede operativa o presso la sede legale del capofila dell'ATI/ATS; così come previsto dalla DGR. 555/21 e alla D.D. n. 6150 del 22.06.2021;
- produrre un monitoraggio mensile dei BUL presi in carico, avviati e conclusi, che saranno trasmessi alle strutture competenti di ARPAL Umbria secondo i prospetti messi a disposizione;
- acquisire, da parte del destinatario finale, il consenso al trattamento dei dati ai fini del presente Avviso e ai sensi della normativa vigente, inclusa l'autorizzazione al trasferimento degli stessi ad ARPAL Umbria e osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali, dei destinatari finali beneficiari del BUL che si rivolgeranno a loro, direttamente raccolti o acquisiti mediante l'accesso al SIUL, nonché rispettare il divieto di indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.lgs. 276 del 2003;
- adempiere, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati per il proprio ambito di responsabilità e per i compiti delegati dal titolare del trattamento, alle obbligazioni derivanti dall'applicazione del Reg. (UE) n. 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati e al trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattamento, come disciplinato nell'atto di designazione allegato all'atto unilaterale d'impegno ai sensi dell'art. 28 del GDPR che dovrà essere sottoscritto dallo stesso beneficiario, secondo quanto previsto con DD n. 2737 del 21/03/2019 avente ad oggetto: "Applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione dei dati personali) all'attuazione del POR FSE 2014-2020;
- non percepire remunerazioni da altri soggetti pubblici o privati per l'attività di accompagnamento al lavoro ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 e non

avere in essere contratti con soggetti pubblici e privati che remunerino le prestazioni oggetto del presente avviso.

PARTE II - ASSEGNAZIONE DEL BUONO LAVORO E PRESA IN CARICO DAI CPI

ARTICOLO 11 MODALITA' DI ADESIONE ALL'AVVISO

1. I destinatari aderiscono all'Avviso esclusivamente accedendo, nei termini di cui all'art. 5, c.1, mediante la propria identità digitale SPID-Sistema pubblico di identità digitale con credenziali di secondo livello o mediante accesso ai servizi Online con Carta di identità elettronica, al portale regionale "**lavoro per te**" (<https://lavoroperte.regione.umbria.it>) e contestualmente fissano con il CPI presso cui sono iscritti l'appuntamento per effettuare la presa in carico, la profilazione quantitativa e la stipula o aggiornamento del patto di servizio personalizzato.

2. I destinatari di cui all'art.2 comma 1 lettera b), per i quali sussiste un accordo sindacale che prevede la politica attiva per la ricollocazione, in sede di colloquio presso i CPI territorialmente competenti in attuazione delle procedure previste ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 150/2015, possono aderire in tale sede anche senza aver preventivamente proceduto all'adesione di cui al punto 1.

3. I destinatari che, alla data di pubblicazione dell'Avviso, risultano presi in carico nell'Avviso Umbriattiva Reimpiego di cui alla DD 499/2019 e smi possono aderire al presente Avviso, decorsi i termini di cui all'art.7 c.6 dell'Avviso di cui alla DD 499/2019 e smi ovvero successivamente alla data di fine validità dello stesso fissata al 31.12.2021 giusta DD 297 del 25/03/2021, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ARTICOLO 12 PRESA IN CARICO DA PARTE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO E DEFINIZIONE DEL VALORE DEL BUL

1. Il destinatario, il giorno dell'appuntamento viene preso in carico dal CPI, che verifica la presenza dei requisiti richiesti e procede alla profilazione quantitativa o all'aggiornamento della stessa e al colloquio di primo orientamento. Nell'ambito di tale colloquio può essere somministrato al destinatario un apposito questionario per la rilevazione del fabbisogno di crescita delle competenze dei destinatari finali, la misurazione della distanza dal mercato del lavoro, il livello di competenze digitali possedute, la presenza di eventuali fragilità e le esigenze di conciliazione vita-lavoro.

2. L'attribuzione della profilazione, che misura la distanza del destinatario dal mercato del lavoro e le difficoltà incontrate per il suo inserimento o reinserimento, avviene in base all'indice di profilazione, di cui alla Delibera ANPAL n. 6/2016, graduato secondo le procedure previste dalla DD MLPS 10/2015 nelle 4 classi (BASSA; MEDIA; ALTA; MOLTO ALTA) previste dal Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017, come specificato nella successiva tabella 2, come recepito con DGR n.671 del 17/05/2019 avente ad oggetto "Utilizzo della profilazione nazionale nei programmi di politiche attive regionali. Modifica e integrazione alle DGR 400/2019 e 563/2019". Ai destinatari finali privi di indice di profilazione viene attribuito il valore di profiling pari a 0 e quindi la prima classe (BASSA).

Tabella 2

1. BASSA	2. MEDIA	3. ALTA	4. MOLTO ALTA
- Indice di profiling pari o inferiore a 0,25 o assente	- Indice di profiling pari o inferiore a 0,50 e superiore a 0,25	- Indice di profiling pari o inferiore a 0,75 e superiore a 0,50	- Indice di profiling superiore a 0,75

3. In base alla classe di profilazione assegnata dal CPI è stabilito il valore del BUL secondo i massimali di cui alla Tabella 3.

Tabella 3

	<i>Classi di profilazione</i>	1. Bassa	2. Media	3. Alta	4. Molto alta
I)	Valore massimo in € per le attività di orientamento, formazione individuale e individualizzata e promozione/gestione amministrativa tirocinio extracurricolare	500	1.000	2.000	4.000
II)	Valore massimo in € della remunerazione dell'accompagnamento al lavoro in relazione alle diverse tipologie contrattuali di assunzione come dettagliato alla tabella 4	1.500	2.000	2.500	3.000
III)	Valore massimo in € dell'Indennità di partecipazione dei tirocini extracurricolare (4 mesi)	2.400			
	VALORE MASSIMO DEL BUL	4.400	5.400	6.900	9.400

4. Nel caso di destinatario disabile iscritto alle liste della L. 68/99 viene riconosciuto il valore massimo della spesa per le misure di cui alla voce I) della tabella 3 a prescindere dalla classe di profilazione di cui alla

tabella 2; la remunerazione della promozione del tirocinio e dell'accompagnamento (voce II) della tabella 3 resta comunque legata alla classe di profilazione di cui alla tabella 2.

5. Il CPI procede alla sottoscrizione o all'aggiornamento del patto di servizio personalizzato, inserendo l'assegnazione del BUL. Tale attività è realizzata in attuazione del DM n. 4/2018 e secondo gli standard definiti dalla DGR 1168/2016 e rispetta le previsioni della scheda 6.1.1 del GEO.

6. I requisiti previsti dalla classe di profilazione sono quelli posseduti alla data del rilascio del BUL.

ARTICOLO 13 CARATTERISTICHE DEL BUL

1. Il destinatario finale, contestualmente dell'assegnazione del BUL, è tenuto ad indicare al CPI il Soggetto beneficiario presso cui spendere il BUL, individuato tra le ATI/ATS ammesse a partecipare al presente Avviso e lo stesso CPI-

2. Il Soggetto beneficiario individuato diviene titolare, limitatamente al presente Avviso, alla gestione del patto di servizio personalizzato del destinatario finale e all'erogazione, nel limite massimo del valore del BUL, delle misure individuate tra:

- A. orientamento specialistico;
- B. accompagnamento al lavoro;
- C. formazione individuale e individualizzata;
- D. tirocinio extracurricolare finanziato.

3. Il destinatario finale che non abbia ricevuto dal beneficiario scelto per l'attivazione del BUL alcuna delle misure di cui al precedente comma o esclusivamente la misura di cui alla lettera A) nel limite massimo di due ore, può richiedere al CPI di competenza di individuare un diverso soggetto beneficiario presso cui spendere il valore residuo del BUL. Decorsi 180 gg giorni dalla presa in carico da parte dell'ATI/ATS beneficiaria o del CPI, il destinatario finale che, a seguito dell'attività di accompagnamento di cui alla lettera B) non abbia ricevuto una congrua offerta di lavoro per un'assunzione incentivabile ai sensi del presente Avviso o che non abbia ricevuto alcuna proposta di politica attiva di cui alla lettere C) e/o D) del precedente comma, può richiedere al CPI di competenza di spendere il valore residuo del BUL presso un nuovo Soggetto beneficiario.

ARTICOLO 14 OBBLIGHI IN CAPO AL DESTINATARIO FINALE

1. Il destinatario finale entro 30 giorni dall'assegnazione del BUL fissa l'appuntamento con l'ATI/ATS o il CPI scelto per avviare il percorso di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.

2. Il destinatario si impegna a partecipare al percorso concordato, rispettandone le tempistiche e modalità di svolgimento e ad accettare l'occasione di lavoro congrua e coerente ai sensi del DM n.42 del 10 Aprile 2018.

3. Il venir meno agli obblighi sopra elencati senza giustificato motivo comporta la decadenza del BUL assegnato e, in qualità di percettore di NASPI o di percettore di indennità di integrazione straordinaria, le sanzioni e i meccanismi di condizionalità previsti rispettivamente dagli artt. 21 e 22 del DLgs 150/2015.

PARTE III – MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL BUL

ARTICOLO 15 ATTIVAZIONE DEL BUL

1. In sede di primo appuntamento, il Soggetto beneficiario scelto per l'attivazione del BUL registra nel Sistema Informativo Umbria Lavoro (SIUL) l'avvenuta presa in carico del destinatario, indicando le generalità del proprio operatore incaricato e individuato quale referente nell'erogazione delle misure di politica attiva previste dal presente Avviso.

ARTICOLO 16 ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

1. Il servizio di orientamento specialistico, erogato in forma individuale dai CPI o dagli organismi dell'ATI/ATS accreditati per i servizi al lavoro, è volto a esplorare le esperienze personali e professionali del destinatario, ad analizzare gli specifici fabbisogni e a valutare le competenze spendibili nel mercato del lavoro, che sono riportate nel "Documento di evidenza delle competenze", secondo il modello approvato con apposito atto e reso disponibile sul sito istituzionale di Arpal Umbria.

2. La misura di orientamento specialistico erogata secondo le previsioni della scheda 6.1.1 del GEO e documentata in apposito registro, viene remunerata al valore di 35,50 euro all'ora, da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore.

3. La misura posta in essere deve essere regolarmente registrata nel patto di servizio personalizzato informatizzato in SIUL - con indicazione della data e della durata in ore - e debitamente documentata ai sensi GEO-punto 4.4.3.1 (UCS Orientamento specialistico).

ARTICOLO 17

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

1. L'erogazione della misura di accompagnamento al lavoro, erogata dai CPI o dagli organismi dell'ATI/ATS accreditati per i servizi al lavoro, è finalizzata alla rilevazione delle opportunità occupazionali, alla promozione del destinatario finale verso i potenziali datori di lavoro, all'assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento nell'impresa, individuando altresì gli eventuali gap di competenze rispetto al fabbisogno espresso da una o più imprese interessate all'inserimento e reinserimento lavorativo da colmare mediante le misure di formazione e/o tirocinio.

2. Lo svolgimento della misura deve essere debitamente documentato ai sensi del GEO punto 4.4.3.1 (UCS Accompagnamento al lavoro), attraverso la compilazione del documento contenente il "Programma di accompagnamento al lavoro". In fase di accompagnamento al lavoro deve essere redatto il "Documento di sintesi del bilancio di prossimità" in cui evidenziare il fabbisogno di competenze espresso da una o più imprese interessate all'inserimento e reinserimento lavorativo del destinatario del destinatario e l'eventuale indicazione delle misure formative e/o di tirocinio individuate come necessarie per colmare gap di competenze emersi.

ARTICOLO 18

REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

1. Per le attività di accompagnamento al lavoro è prevista una remunerazione a seguito di assunzioni effettuate con le tipologie contrattuali indicate nella Tabella 4 e nel rispetto delle condizioni e termini indicati al successivo comma 3.

2. L'importo della remunerazione è variabile in funzione della categoria di profilazione del destinatario finale assegnata dal CPI e del contratto di lavoro, così come definito dal Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017.

Tabella 4

Classe di cui alla tabella 2		IMPORTI (€) PREVISTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO			
		1. BASSA	2. MEDIA	3. ALTA	4. MOLTO ALTA
Contratto di lavoro					
A	Contratto a tempo determinato / somministrazione superiore o uguale a 6 mesi ed inferiore a 12 mesi	600	800	1.000	1.200
B	Apprendistato II livello, contratto a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi somministrazione pari o superiore a 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
C	Contratto a tempo indeterminato e apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000

3. Le remunerazioni previste nella Tabella 4 per le attività di accompagnamento al lavoro possono essere richieste e sono riconosciute, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di **assunzioni con contratti a tempo determinato o di somministrazione**:

- al raggiungimento, anche mediante proroghe, dei 6 mesi di durata, relativamente agli importi previsti alla lettera A della Tabella 4;
- al raggiungimento, anche mediante proroghe, dei 12 mesi di durata, relativamente alla remunerazione prevista alla lettera B della Tabella 4, eventualmente al netto di quanto già remunerato ai sensi del precedente punto e alla lettera;

b) nel caso di **assunzioni con contratti a tempo indeterminato e di apprendistato**:

- al superamento del periodo di prova previsto dal CCNL relativamente alle remunerazioni previste alle lettere B (per apprendistato di II livello) o alla lettera C (per tempo indeterminato e apprendistato di I e III livello) della Tabella 4.

4. Qualora il rapporto di lavoro nasca dalla trasformazione entro 12 mesi dall'avvio, senza che sia interrotta la presenza del destinatario finale presso l'impresa, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o di apprendistato o dall'assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato da parte dell'impresa utilizzatrice di un lavoratore in somministrazione, entro massimo 5 giorni lavorativi dal termine della stessa, l'ATI/ATS beneficiaria può richiedere l'importo corrispondente previsto nella Tabella 4 per la tipologia in cui lo stesso si è trasformato, al netto dell'eventuale importo già richiesto per la tipologia contrattuale originaria.

5. Non è prevista alcuna remunerazione se la durata del rapporto di lavoro a termine o in somministrazione, proroghe eventuali incluse, è inferiore a 6 mesi e in tutti i casi in cui l'orario di lavoro risulti inferiore al 50% dell'orario previsto dal CCNL di riferimento.
6. Nel caso di assunzione con contratti di somministrazione, l'eventuale contratto in essere tra l'APL facente parte dell'ATI/ATS beneficiaria autorizzata alla somministrazione e l'impresa utilizzatrice non deve prevedere la remunerazione per le attività oggetto del presente Avviso.
7. La remunerazione della misura di accompagnamento al lavoro di cui alla Tabella 4 non è riconosciuta se il destinatario finale ha avuto nei 6 mesi precedenti rapporti di lavoro con l'azienda che procede all'assunzione ovvero sia stato presso essa somministrato
8. Nell'ambito del presente Avviso è fatto divieto alle ATI/ATS e alle suo singole componenti di richiedere alle imprese coinvolte alcuna remunerazione per le prestazioni erogate con la misura di accompagnamento al lavoro, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017.
9. Ai fini del riconoscimento della remunerazione di cui alla tabella 4, l'ATI/ATS dovrà dichiarare l'assenza di remunerazioni da altri soggetti pubblici o privati per l'attività di accompagnamento al lavoro sopra indicata e svolta nell'ambito del presente Avviso.

ARTICOLO 19

FORMAZIONE INDIVIDUALE E INDIVIDUALIZZATA

1. Al destinatario finale del BUL, per il quale in fase di orientamento e di accompagnamento al lavoro sia stata evidenziata la necessità di formazione come misura di politica attiva da attivare per adeguare le competenze possedute rispetto al fabbisogno espresso da una o più imprese interessate all'inserimento e reinserimento lavorativo, è erogato un percorso formativo individuale e individualizzata – potranno partecipare alla stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 partecipanti - da parte dell'Organismo di formazione accreditato per la macrotipologia formazione continua e permanente prevista dall'articolo 4 della DGR 1948/2004 appartenente all'ATI/ATS beneficiaria.
2. Il percorso formativo erogato deve fare riferimento ad obiettivi di apprendimento espressi in termini di conoscenze e competenze, motivati e coerenti con le caratteristiche dei destinatari e di quanto emerso dal del "Documento di sintesi del bilancio di prossimità" e svilupparsi per Unità di Competenza (UC) e relative Unità Formative Capitalizzabili (UFC) già presenti nel Repertorio Regionale delle qualificazioni e degli standard di processo della Regione Umbria poste in rapporto di 1:1 con le Unità di Competenza.
Il percorso formativo dovrà essere costituito da una o più UC/UFC di cui al Repertorio appartenenti ad uno stesso profilo professionale, non modificabili in nessuna delle loro componenti.

3. Il percorso dovrà essere individuale, prevedendo la partecipazione di un massimo di tre destinatari, e potrà avere una durata massima di 100 ore, da fruire in un periodo massimo di due mesi dall'avvio dell'attività. Il numero di ore previste per le singole UFC deve coincidere con il numero individuato quale minimo per le rispettive UFC dai singoli standard del repertorio. Allo stesso destinatario finale, fermo restando il limite massimo complessivo di 100 ore e di spesa di cui alla tabella 3 - voce I), potranno essere erogati più percorsi che rispettino quanto previsto al precedente punto.

4. L'erogazione del percorso formativo, per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, deve avvenire nel rispetto della disciplina del vigente Ge.O e in particolare delle norme specifiche di attuazione della Scheda di operazione tipo 5.1.1.7.

5. E' consentita l'erogazione della Formazione a distanza (FAD) nei limiti previsti Repertorio Regionale sopra citato e comunque nel rispetto delle modalità individuate dal GEO.

6. A fronte della frequenza da parte del destinatario di almeno il 75% del monte ore previsto per il percorso formativo è rilasciato dall'organismo di formazione facente parte dell'ATI/ATS un attestato che potrà avere valore di:

- credito con valore a priori per l'accesso del possessore ad ulteriore formazione rivolta alla acquisizione della qualificazione relativa al profilo completo;
- documento di formalizzazione degli apprendimenti ai fini dell'accesso diretto alla certificazione delle competenze, a richiesta dell'interessato.

ARTICOLO 20 REMUNERAZIONE DELLA FORMAZIONE

1. Sono rimborsabili il numero delle ore per un'unità di costo standard ad allievo pari a 40 euro/h, così come previsto per le operazioni di formazione individuale e individualizzata di cui alla misura 2.A del PON IOG e dal Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 come da DGR 555/2021

$$€ 40 * H * N$$

dove N è il numero dei beneficiari del BUL iscritti al corso (max 3) e H la durata in ore del corso.

Non sono previste frazioni di ore.

2. La remunerazione dell'importo come sopra determinato avviene nel seguente modo:

- il 70% della UCS è riconosciuto sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate a ciascun partecipante;
- il restante 30% della UCS è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate, a condizione che per il partecipante risulti attivato, entro 120 giorni dal termine dell'attività formativa - intenso come ultimo giorno d'aula previsto dal calendario - un contratto di lavoro che dà luogo al riconoscimento della remunerazione della misura di Accompagnamento al lavoro secondo le condizioni previste dall'art. 18 c. 3.

4. Il numero delle ore di formazione erogabili a ciascun destinatario dipende dalla classe di profilazione dello stesso in quanto la spesa per tale misura, sommata a quella dell'orientamento e della eventuale promozione/gestione amministrativa del tirocinio non può eccedere dalla riga I) della tabella 3.

ARTICOLO 21 TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

1. Al destinatario finale del BUL, per il quale in fase di orientamento e di accompagnamento al lavoro sia stata individuato l'apprendimento in contesto lavorativo come misura da attivare per adeguare le competenze possedute al fabbisogno espresso da una o più imprese interessate all'inserimento e reinserimento lavorativo, è erogato un tirocinio extracurricolare da svolgersi nel territorio regionale, promosso dal CPI o dagli Organismi accreditati costituenti l'ATI/ATS e realizzato ai sensi della D.G.R. n. 202/2019 e s.m.i.

2. La durata della misura di tirocinio è compresa tra un minimo di due mesi e un massimo di quattro mesi.

3. E' previsto a favore del destinatario finale il finanziamento dell'indennità di partecipazione al tirocinio extracurricolare, a titolo di aiuto individuale alla persona, per un importo pari a € 600,00 mensili lordi comprensiva degli oneri fiscali, se dovuti, e al netto di IRAP (l'IRAP è spesa ammissibile qualora dovuta e non recuperabile e rendicontabile tramite il sistema SIRU FSE allegando alla domanda di rimborso il relativo giustificativo di spesa).

L'indennità prevista è erogata per intero anche nel caso in cui il destinatario in stato di disoccupazione percepisca un ammortizzatore sociale; i destinatari di cui alla lettera b) c. 1 dell'art. 2 hanno diritto, in coerenza con quanto stabilito dalla DGR 202/2019 e qualora l'ammortizzatore sociale sia inferiore all'indennità di frequenza, alla corresponsione della differenza tra l'ammortizzatore percepito e l'indennità di cui sopra.

L'indennità viene erogata in modalità mensile/bimestrale posticipata mediante bonifico bancario su conto intestato/cointestato al soggetto destinatario e riconosciuta per intero solo se non sarà superato il limite del 30% di ore di assenza mensili.

L'indennità di partecipazione è considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 917/1986, TUIR, e s. m. e i. e non si computa ai fini del calcolo per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

4. Le spese per l'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali nonché dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e quanto altro previsto dalla vigente normativa sono a carico dell'impresa ospitante.

5. In conformità con quanto previsto dalla DGR 202/2019 e secondo la modulistica approvata con DD Arpal 785/2019 disponibile sul sito istituzionale di Arpal Umbria, il tirocinio sarà avviato dopo la stipula dell'apposita convenzione fra Soggetto promotore e impresa ospitante, sottoscritta per presa visione dal destinatario. Alla convenzione dovrà essere allegato un progetto formativo individuale di tirocinio, contenente tutte le informazioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio stesso, alle attività che il destinatario dovrà svolgere e agli specifici obiettivi formativi esclusivamente afferenti alle Unità di Competenza, proprie del "Repertorio regionale degli standard professionali e delle qualificazioni" della Regione Umbria. Le presenze giornaliere dovranno essere registrate dal destinatario quotidianamente nell'apposito registro vidimato fornito ai soggetti ospitanti, ai fini del pagamento della indennità di partecipazione.
6. Il tirocinio si intende completato qualora il destinatario abbia partecipato almeno al 70% della durata prevista nel progetto formativo individuale.
7. Nel caso in cui il tirocinio risulti completato, sarà rilasciata al destinatario l'Attestazione finale accompagnata dal *Dossier individuale*, in cui saranno indicate le attività effettivamente svolte, con riferimento alle Unità di Competenza previste dal progetto stesso, in coerenza con quanto disposto dall'art. 11 dell'Allegato A alla DGR 202/2019.
8. L'erogazione della misura, per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, deve avvenire nel rispetto della D.G.R. 202/2019, della disciplina del vigente Ge.O e di quanto previsto al successivo art. 23 relativamente alla gestione e rendicontazione delle misure previste dal BUL.

ARTICOLO 22
REMUNERAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL
TIROCINIO EXTRACURRICOLARE E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

1. L'importo della remunerazione per lo svolgimento dei compiti di Soggetto promotore dei tirocini extracurricolari e di cui alla D.G.R. 202/2019 è variabile in funzione della categoria di profilazione del destinatario finale assegnata dal CPI, secondo quanto definito nella successiva Tabella 5, in coerenza con quanto indicato dal Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017.

Tabella 5

Classi di profilazione	1- Bassa	2 – Media	3 - Alta	4 – Molto alta
Remunerazione della promozione in euro	200	300	400	500

2. La remunerazione dell'attività di promozione del tirocinio, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017, nel caso in cui si realizzi l'inserimento o reinserimento lavorativo entro 30 giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto presso il quale ha svolto il tirocinio o presso un altro soggetto, non viene erogata nel caso in cui la tipologia contrattuale di inserimento dia luogo alla remunerazione della misura di Accompagnamento al lavoro di cui all'art. 17 del presente Avviso, in quanto sostituita dalla stessa.

3. La remunerazione è riconosciuta ed erogata in un'unica soluzione:

- al 100% a fronte del completamento del tirocinio come specificato al comma 6 dell'articolo 21;
- al 50% in caso di mancato completamento del tirocinio, a fronte della frequenza di almeno il 50% del dello stesso.

Non è prevista alcuna remunerazione nel caso di mancato completamento e frequenza inferiore al 50%.

4. E' prevista anche la remunerazione delle attività di elaborazione di buste paga, di pagamento delle indennità di tirocinio e le attività di sostituto di imposta così come previsto dalla D.G.R 517 del 3.06.2021.

ARTICOLO 23

GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL BUL

1. Le spese inerenti le misure previste dal BUL, con distinzione tra quelle relative a BUL rilasciati dai CPI del territorio della provincia di Perugia e BUL rilasciati dai CPI del territorio della provincia di Terni, dovranno essere presentate tramite il sistema informativo della Regione Umbria SIRU FSE. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle misure con i relativi allegati richiamati nel presente avviso e i modelli di richiesta di finanziamento per le varie misure di politica attiva saranno definiti in apposito provvedimento e resi disponibili nel sito istituzionale di ARPAL Umbria.

PARTE IV - INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE

ARTICOLO 24 INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE

1. L'incentivo all'assunzione è un contributo di natura economica concesso alle imprese che assumono un destinatario finale del BUL con un **contratto di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato** presso un'unità produttiva localizzata nel territorio della regione Umbria **con permanenza della situazione occupazionale per almeno 12 mesi**.

2. L'incentivo è concesso anche nel caso in cui il destinatario finale del BUL sia stato assunto presso un'unità produttiva localizzata nel territorio della regione Umbria con contratto a tempo determinato o sia stato presso la stessa somministrato, a condizione che:

- il datore di lavoro/impresa proceda alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato entro 12 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro originario;
- l'impresa utilizzatrice assuma a tempo indeterminato o in apprendistato il destinatario finale somministrato entro 12 mesi dall'inizio del contratto di somministrazione ed entro 5 giorni lavorativi dal termine della somministrazione stessa. E' escluso il riconoscimento dell'incentivo nel caso in cui l'assunzione avvenga ai fini della somministrazione.

ARTICOLO 25 BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE

1. Sono beneficiari della misura di incentivo all'assunzione previsto dal presente Avviso le imprese¹ e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, altri soggetti giuridici e organismi di natura privata - di seguito per brevità definiti "impresa" - che, sulla base della propria struttura e organizzazione e delle norme che le disciplinano, siano in grado di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale a tempo indeterminato.

2. Ai fini dell'accesso all'incentivo all'assunzione, i beneficiari di cui all'articolo 25 devono:

- a) essere in possesso di partita IVA/Codice fiscale;

¹ Si considera "impresa" ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Secondo la "Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE - Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

- b) assumere presso una unità propria produttiva/operativa localizzata nel territorio regionale, con le modalità definite nel presente Avviso, uno o più destinatari finali con le caratteristiche previste all'articolo 2 titolari del BUL rilasciato dai CPI;
- c) non incorrere nei divieti e di rispettare quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 150/15 e smi;
- d) essere operative nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie né ad amministrazione controllata né sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 Legge Fallimentare (di seguito L.F.) né ad accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e non avendo presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012;
- e) non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- f) non essere in difficoltà, secondo la definizione contenuta all'articolo 2, numero 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione Europea (Regolamento generale di esenzione – GBER) e in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012;
- g) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola Deggendorf);
- h) possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale;
- i) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- j) operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e che siano in regola con gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 68/99 e per le assunzioni e che rispettino gli ulteriori principi generali previsti all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- k) conoscere e rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo e rendere la relativa dichiarazione;
- l) rispettare la regola del "de minimis" e rendere la relativa dichiarazione, qualora si sia optato per tale regime;
- m) accettare il sistema dei controlli, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale
- n) in capo al titolare/legale rappresentante e agli assetti proprietari, non avere, con il soggetto assunto, all'atto dell'inoltro della domanda d'incentivo, vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio;

- o) essere dotato di identità digitale, ovvero provvedere preventivamente all’invio della domanda di incentivo all’assunzione a farne richiesta collegandosi al sito SPID all’indirizzo <https://www.spid.gov.it/>.

ARTICOLO 26 VALORE DELL’INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE

1. Gli importi relativi all’incentivo all’assunzione sono erogati in funzione della classe di profilazione del destinatario finale assegnata dal CPI e riportata nel BUL, secondo i massimali previsti nella successiva Tabella 6

Tabella 6

Classe di cui alla tabella 2	MASSIMALI (€) PREVISTI PER L’ INCENTIVO ALL’ ASSUNZIONE			
	1.BASSA	2.MEDIA	3.ALTA	4.MOLTO ALTA + Iscritti, a prescindere dal profiling, alla lista di cui all’art. 8 della L. 68/99.
Contratto di lavoro				
Contratto a tempo indeterminato	6.000	8.000	10.000	12.000
Contratto apprendistato	3.000	4.000	5.000	6.000

2. Nel caso di destinatari finali iscritti alla lista di cui all’art. 8 della L. 68/99, l’incentivo all’assunzione è quello previsto per la quarta classe (MOLTO ALTA) a prescindere dall’indice di profiling. Nel caso di disabili iscritti alla L.68/99 l’incentivo è erogato qualora l’assunzione avvenga al di fuori dell’obbligo.

3. Qualora alla data dell’assunzione incentivabile il destinatario finale assegnatario del BUL abbia caratteristiche tali da consentirgli il passaggio ad una classe di profilazione più elevata rispetto a quella attribuita dal CPI e riportata nel BUL in fase di assegnazione, il destinatario può richiedere al CPI che ha rilasciato il BUL l’attribuzione della nuova classe e l’impresa può richiedere l’importo corrispondente alla nuova classe di profilazione. Qualora alla data di assunzione le caratteristiche del destinatario siano cambiate in maniera tale da consentire il passaggio ad una classe di profilazione più elevata, il valore dell’incentivo del BUL viene rideterminato in base alla nuova classe di appartenenza, su istanza del destinatario finale e trasmessa al CPI che lo ha preso in carico.

4. L’incentivo di cui alla Tabella 6 è concesso per l’intero importo, purché il relativo contratto di lavoro preveda un orario pari o superiore al 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento. In caso di assunzione con contratto part-time che preveda un orario di lavoro compreso tra il 50% e il 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento, l’incentivo sarà

riparametrato rispetto alle ore di lavoro indicate nel singolo contratto. In ogni caso, per poter usufruire dell'incentivo, l'orario di lavoro non potrà essere inferiore al 50% dell'orario contrattuale previsto dal CCNL.

5. L'importo dell'incentivo è determinato con le seguenti modalità:

- a) per l'intero importo concesso, subordinatamente al raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento occupazionale per 12 mesi;
- b) con una riduzione del 50% dell'importo dell'incentivo inizialmente previsto, nei casi di interruzione del rapporto incentivabile prima dei 12 mesi a seguito di dimissioni volontarie del destinatario finale, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

6. Non è previsto alcun incentivo in caso di interruzione del rapporto di lavoro:

- tra i 6 e i 12 mesi per cause diverse da quelle elencate al punto b del precedente comma;
- prima dei 6 mesi.

Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente ad ARPAL Umbria la cessazione del contratto di lavoro e/o ogni modifica dell'orario di lavoro che intervenga relativamente al destinatario finale la cui assunzione è oggetto di incentivo.

ARTICOLO 27

RICHIESTA DI INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE

1. La richiesta di incentivo all'assunzione, che dovrà contenere anche la dichiarazione relativa al regime di aiuti di stato, **deve essere presentata**, utilizzando esclusivamente il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE all'indirizzo <https://siruwebfse1420.regione.umbria.it> a valere sulla procedura di attivazione "Avviso RE-WORK" da soggetto dotato di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di secondo livello, apponendo marca da bollo telematica, **entro 30 giorni dalla data di assunzione del destinatario finale titolare di BUL**. Per le sole assunzioni incentivabili avvenute nel corso del 2021 e nei mesi di gennaio e febbraio 2022, la domanda d'incentivo deve essere inviata entro il 31.03.2022. Fermo restando quanto sopra, non possono in ogni caso essere presentate richieste per assunzioni avvenute oltre il termine ultimo del 30.09.2022. La liquidazione dell'incentivo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, di cui al successivo articolo 28 comma 4, avverrà solo al raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento occupazionale di 12 mesi, ovvero dal verificarsi degli eventi di cui all'articolo 26 c. 6, let. b), secondo le previsioni del successivo comma 3. Nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, la richiesta di incentivo dovrà essere presentata solo in esito alla trasformazione in contratto incentivabile.

2. L'unità organizzativa, di cui all'articolo 33 dell'avviso, a cui è attribuito il procedimento amministrativo provvede all'istruttoria delle domande nei termini previsti dall'articolo 32 dell'avviso. In caso di esito positivo dell'istruttoria, ARPAL Umbria procederà, nei termini di cui all'articolo 32, alla registrazione dell'importo riconosciuto nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e all'assunzione del relativo impegno di spesa. L'impresa richiedente riceverà notifica in merito all'esito dell'istruttoria all'indirizzo PEC indicato nella richiesta d'incentivo.

3. Entro 30 giorni dal raggiungimento del mantenimento occupazionale, e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 30.09.2023, l'impresa dovrà produrre, ai fini della liquidazione dell'incentivo e utilizzando il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE, apposita DDR con allegata la copia del Libro Unico del Lavoro relativo al destinatario assunto.

4. Ai fini del raggiungimento del mantenimento occupazionale di 12 mesi concorre anche il periodo di lavoro a tempo determinato o in somministrazione. Nel caso di contratto a tempo determinato, la trasformazione contrattuale deve intervenire entro i 12 mesi del rapporto di lavoro e non deve produrre una interruzione della presenza del destinatario finale nell'impresa richiedente; nel caso di somministrazione, l'assunzione con contratto incentivabile deve intervenire presso l'impresa utilizzatrice entro 5 giorni lavorativi dalla cessazione della somministrazione. In entrambi i casi, ai fini della concorrenza del periodo di cui sopra al raggiungimento del mantenimento occupazionale, il periodo di lavoro a tempo determinato o in somministrazione concorre esclusivamente nel caso in cui l'orario settimanale stabilito come ordinario dal C.C.N.L. di riferimento sia maggiore o uguale a quello relativo al contratto incentivabile intervenuto.

5. Le domande verranno istruite in base all'ordine cronologico di arrivo. L'istruttoria, sarà svolta dal Servizio 4 "Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia" per le richieste di incentivi all'assunzione da parte di imprese la cui sede operativa presso cui avviene l'assunzione sia localizzata nel territorio della provincia di Perugia e dal Servizio 5 "Offerta politiche e servizi territoriali – Terni" per le richieste di incentivi all'assunzione da parte di imprese la cui sede operativa presso cui avviene l'assunzione sia localizzata nel territorio della provincia Terni.

L'importo per il finanziamento degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 24 a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 3, ai soli fini gestionali e fatte salve eventuali modifiche in fase di attuazione, viene ripartito come segue:

- 70% gestite dal Servizio 4 "Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia";
- 30% gestite dal Servizio 5 "Offerta politiche e servizi territoriali – Terni".

ARTICOLO 28

ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI INCENTIVO

1. L'istruttoria delle richieste di incentivo pervenute ai fini della loro ammissibilità a finanziamento avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione e con riferimento alla sola modalità di verifica dei requisiti di accesso al finanziamento, secondo la modalità di "Avviso pubblico a sportello senza formazione di graduatoria" così come previsto dal GE.O, par. 2.2.2.1 Selezione sulla base di candidatura individuale, in coerenza con la "Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. UE 1303/2014)" approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Umbria FSE 2014–2020 nella seduta del 07 luglio 2015, nel limite della dotazione finanziaria prevista all'art. 3.

2. I requisiti oggetto di verifica in sede di istruttoria, in conformità con quanto previsto dall'Allegato 1 del SI.GE.CO – Versione 1 di ARPAL Umbria approvato con DD 1099/2020 e successive modifiche ed integrazioni, sono:

- rispetto dei termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della richiesta di incentivo;
- presentazione da parte di soggetto giuridico ammissibile ai sensi del precedente art. 25;
- sottoscrizione della richiesta di incentivo;
- rispondenza della domanda alle disposizioni dell'Avviso;
- completezza della domanda e dei relativi allegati.

3. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di incentivo sarà effettuata la verifica tramite il sistema informatico SIUL della comunicazione obbligatoria relativa all'assunzione e saranno, altresì, effettuate a campione verifiche riguardo la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi.

4. Al termine dell'istruttoria ciascuna delle richieste esaminate può risultare:

- ammessa a finanziamento se ha superato positivamente l'istruttoria;
- ammessa ma non finanziabile per carenza di fondi;
- non ammessa a finanziamento se non ha superato positivamente l'istruttoria.

ARTICOLO 29

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di approvazione del finanziamento dell'incentivo all'assunzione richiesto, l'impresa beneficiaria dovrà presentare, utilizzando esclusivamente il sistema informativo della Regione Umbria SIRU FSE, l'atto unilaterale d'impegno - così come previsto dal Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), par. 2.1.1.2 "Procedure di affidamento ad evidenza pubblica: tipologia Avvisi pubblici ex art. 12 legge 241/90 e s.m.i."

ARTICOLO 30

REGIME DI AIUTI PER GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

1. Gli incentivi all'assunzione di cui al presente Avviso si configurano come aiuti di stato e sono soggetti, pertanto, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia. Il regime di aiuti di stato applicato, finché in vigore, è quello in attuazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C(2020)1863) del 19 marzo 2020, modificato da ultimo con Comunicazione del 19 novembre 2021 C(2021)8442, in particolare della sezione 3.1 – Aiuti di importo limitato. A decorrere dal 01.01.2022, la concessione dell'incentivo a valere sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" è subordinata alla notifica da parte dello Stato membro e alla successiva approvazione con Decisione da

parte della Commissione Europea. In caso di inapplicabilità dello stesso, il beneficiario è tenuto ad indicare, in opzione, il regime di aiuti di stato prescelto tra quelli elencati al comma 2.

2. La normativa dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso è la seguente:

- a) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e smi;
- b) il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e smi;
- c) il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (G.U.U.E. L 190 del 28.06.2014) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e smi;
- d) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (G.U.U.E. L 187 del 26.6.2014) dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, articoli 32 e 33) e smi;
- e) Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- f) Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- g) Regolamento (UE) n. 972/2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.

3. Con riferimento ai Regolamenti di cui al comma 2, lettere a) – d), l'importo massimo di aiuti di Stato "de minimis" che può essere concesso ad una impresa unica in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea, e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è il seguente:

Tabella 7

<i>Regolamento</i>	<i>Importo massimo concedibile nel triennio</i>
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3, par.2, primo periodo)	€ 200.00,00
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3, par.2, secondo periodo - settore trasporti di merci su strada per conto terzi)	€ 100.00,00
Regolamento (UE) n. 1408/2013	€ 20.000,00
Regolamento (UE) n. 717/2014	€ 30.000,00

4. L'aiuto potrà essere concesso solo se, nell'ambito del concetto di "impresa unica" (se applicabile) e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento UE 1407/2013 in tema di fusioni/acquisizioni (comma 8) o scissioni (comma 9) e sommato a quelli già ottenuti nel corso dell'esercizio finanziario corrente e dei due precedenti, non superi i massimali stabiliti dal Regolamento di riferimento. Nel caso in cui venga superato il massimale previsto, così come previsto dalla sentenza del 7.4.2021, n. 2792 del Consiglio di stato, l'impresa è tenuta ad optare per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare il massimale.

5. Con riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, il singolo aiuto richiesto nell'ambito del presente Avviso non può eccedere i limiti previsti dalla DGR n. 463 del 24/04/2014 e dal Manuale Generale delle Operazioni (GEO) di seguito indicati:

- € 11.436,75 nel caso di assunzione o stabilizzazione di soggetti disabili nel quadro del regime di esenzione ex Reg. 651/2014, pari al 75%;
- € 7.624,50 nel caso di assunzione o stabilizzazione di soggetti svantaggiati nel quadro del regime di esenzione ex Reg. 651/2014, pari al 50%;
- € 15.249,00 nel caso di assunzione o stabilizzazione di soggetti molto svantaggiati nel quadro del regime di esenzione ex Reg. 651/2014, pari al 50%.

Nel caso di aiuti di Stato in regime di "Quadro temporaneo" o di "de minimis", il singolo aiuto richiesto nell'ambito del presente Avviso non può eccedere il limite di € 15.249,00.

6. La mancata indicazione del regime di aiuti comporterà l'automatica decadenza del diritto del beneficiario all'ottenimento dell'aiuto.

7. In relazione a quanto previsto al comma 1, la rispondente disciplina regionale è la seguente:

- a) D.G.R. n. 600/2014 (Reg. UE n. 1407/2013) avente per oggetto le Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili

come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale.

- b) D.G.R. n. n. 738/2015 avente per oggetto l'approvazione del regime di aiuti alla formazione e regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014.

8. Per gli aiuti concessi entro il 30.06.2022, è applicabile il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C(2020)1863) del 19 marzo 2020, modificata da ultimo con Comunicazione del 19 novembre 2021 C(2021)8442 in applicazione in particolare della sezione 3.1 – Aiuti di importo limitato, che prevede i massimali indicati nella seguente Tabella 8.

Tabella 8

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19	Importo massimo concedibile per impresa
Art. 22 A Regola generale	€ 2.300.000,00
Art. 23 A Pesca e acquacoltura	€ 345.000,00
Art. 23 A Produzione primaria di prodotti agricoli	€ 290.000,00

ARTICOLO 31

CUMULO DEGLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

1. L'aiuto è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva compatibilmente alle normative vigenti in materia, nel rispetto delle regole degli aiuti di Stato pertinenti.

2. Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti "de minimis", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in questi regimi.

Gli aiuti concessi in "de minimis" possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente; non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti concessi in regime di esenzione possono essere cumulati (articolo 8 GBER).

3. L'incentivo di cui al presente Avviso non è, in ogni caso, cumulabile con altri incentivi a valere su programmi operativi regionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo o a valere su altre risorse a ciò destinate dalla Giunta Regionale per l'assunzione del medesimo soggetto.

PARTE V – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 32

TERMINE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RICHIEDENTI

1. L'istruttoria delle domande per il riconoscimento delle spese sostenute dalle ATI/ATS beneficiarie per l'erogazione delle misure previste dal BUL e l'istruttoria delle richieste di incentivo si concludono entro il mese successivo a quello di presentazione delle stesse, fatta salva la possibilità di prorogare i termini per la conclusione del procedimento amministrativo in oggetto qualora gli stessi non siano adeguati rispetto alla numerosità delle domande pervenute.
2. In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento senza giustificato motivo ed adeguata comunicazione, il soggetto proponente potrà proporre ricorso al T.A.R. dell'Umbria.

ARTICOLO 33

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento previsto del presente Avviso per l'ammissibilità delle ATI/ATS beneficiarie del BUL di cui all'articolo 6 e il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i., esercitato mediante richiesta motivata scritta, è la seguente:
Dirigente del "Servizio Politiche Integrate del Lavoro" - ARPAL Umbria Via M. Angeloni 61 06124 Perugia
Indirizzo pec: politichelavoro@pec.ARPALumbria.it.
2. Relativamente alla **gestione delle misure di politica attiva del BUL erogate dalle ATI/ATS titolate**, le unità organizzative cui è attribuito il procedimento sono quelle individuate dalla **DD 1058/2021**: dirigente del Servizio 4 "Offerta Politiche e Servizi Territoriali Perugia" e il dirigente del Servizio "Offerta Politiche e Servizi Territoriali Terni". Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta a ARPAL Umbria rispettivamente al Dirigente del "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Perugia" ARPAL Umbria Via Palermo 86/A – 06124 Perugia, indirizzo pec: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it o al Dirigente del "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni" ARPAL Umbria Via Annio Floriano, 16 05100 Terni, indirizzo pec: lavoroterni@pec.arpalumbria.it.
3. Le unità organizzative cui sono attribuiti i procedimenti previsti dal presente Avviso per la **gestione degli incentivi all'assunzione** dei destinatari finali titolari di BUL sono:
- per **gli incentivi** richiesti da imprese beneficiarie la cui **sede operativa** presso cui avviene l'assunzione sia localizzata nel territorio della **provincia di Perugia**:

Dirigente del “Servizio offerta politiche e servizi territoriali - Perugia” ARPAL Umbria Via Palermo 86/A – 06124 Perugia, indirizzo pec: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta a ARPAL Umbria - “Servizio offerta politiche e servizi territoriali - Perugia” Via Palermo 86/A – 06124 Perugia, indirizzo pec: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it.

- per gli **incentivi** richiesti da imprese beneficiarie la cui **sede operativa** presso cui avviene l’assunzione sia localizzata nel territorio della **provincia di Terni**:

Dirigente del “Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni” ARPAL Umbria Via Annio Floriano, 16 05100 Terni, indirizzo pec: lavoroterni@pec.arpalumbria.it

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta a ARPAL Umbria - “Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni” Via Annio Floriano, 16 05100 TERNI (TR), indirizzo pec: lavoroterni@pec.arpalumbria.it.

ARTICOLO 34 INFORMAZIONI SULL’AVVISO

1. Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sono reperibili nel sito web di ARPAL Umbria www.arpalumbria.it. ARPAL Umbria e gli uffici dei CPI sono tenuti a dare massima informazione e pubblicità all’iniziativa.

2. Per informazioni relative al presente Avviso gli interessati potranno:

- relativamente alla presentazione delle **domande di ammissione all’erogazione delle misure del BUL da parte delle ATI/ATS** contattando ARPAL Umbria Servizio 2 “Politiche Integrate del Lavoro”, Tel. 0759116399 (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) oppure inviando una email a: politichelavoro@regione.umbria.it ;
- relativamente alle **adesioni e prese in carico dei destinatari finali** e l’assegnazione dei titoli d’accesso alle misure, telefonare (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) o inviare una email a:

riguardo al territorio della provincia di Perugia (CPI di Perugia, Città di Castello e Foligno):

ARPAL Umbria - “Servizio offerta politiche e servizi territoriali Perugia”

CPI di Perugia:

Tel. 075 - 9116156; 075 – 9116157; 075 – 9116158

email: lavoroperugia@regione.umbria.it

CPI Città di Castello:

Tel. 075 – 9116549

email: lavorocastello@regione.umbria.it

CPI Foligno:

Tel. 075-9116449

Email: lavorofoligno@regione.umbria.it

riguardo al territorio della provincia di Terni (CPI di Terni e Orvieto):
ARPAL Umbria - "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni":

CPI di Terni:

Tel. 075-9116602; Tel. 075-9116615; 075-9116617

Email: lavoroterni@regione.umbria.it

CPI di Orvieto:

Tel. 075.911 6690 – 075.911 6693

Email: lavoroorvieto@regione.umbria.it

- relativamente alla **gestione delle misure di politica attiva del BUL erogate dalle ATI/ATS titolate** contattare il servizio referente individuato dalla DD 1058/2021:
 - Servizio "Offerta Politiche e Servizi Territoriali Perugia" Tel. 0759116295 (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) o inviando una email a: politichelavoroperugia@regione.umbria.it oppure
 - Servizio 5 "Offerta politiche e servizi territoriali – Terni", Tel. 0759116673/0759116638 (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) o inviando una email a: politichelavoroterni@regione.umbria.it;
- relativamente **agli incentivi all'assunzione** richiesti da imprese la cui **sede operativa** presso cui avviene l'assunzione sia localizzata nel territorio della **provincia di Perugia** ARPAL Umbria - Servizio 4 "Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia", Tel. 0759116295 (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) o inviando una email a: politichelavoroperugia@regione.umbria.it
- relativamente **agli incentivi all'assunzione** richiesti da imprese la cui **sede operativa** presso cui avviene l'assunzione sia localizzata nel territorio della provincia di Terni ARPAL Umbria - Servizio "Offerta Politiche e Servizi Territoriali Terni", Tel. 0759116673/0759116638 (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) o inviando una email a: politichelavoroterni@regione.umbria.it ;
- in merito all'utilizzo dei **sistemi informativi SIUL e SIRU FSE**: ARPAL Umbria, " Sezione Sistemi informativi di ARPAL Umbria" tel. 075 9116117 (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) oppure inviando una email a: infolavoro@regione.umbria.it .

ARTICOLO 35 CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. I controlli ed il monitoraggio sulle attività e sulle domande di rimborso inerenti il presente Avviso saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale con particolare riferimento a:

- a) Il Manuale GE.O della Regione Umbria, approvato con Determinazione Dirigenziale 9636 del 30/09/2021 "PO Umbria FSE 2014-2020 – approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 5 al 30 settembre 2021;
- b) Il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE UMBRIA 2014-2020 (SI.GE.CO.) approvato con Determinazione Direttoriale n. 10510 del 16/11/2020 "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione modifiche/integrazioni – versione 6 al 30.10.2020".

2. Eventuali irregolarità rilevate determineranno la revoca totale o parziale del contributo e la ripetizione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo stesso.

ARTICOLO 36 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste nel Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) della Regione Umbria, salvo diverse, successive disposizioni in materia, in particolare relativamente all'attuazione del POR FSE 2014-2020, nonché la normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale vigente.

2. Ulteriori disposizioni, concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario potranno, comunque, essere adottate dal Servizio Politiche Integrate del Lavoro di ARPAL Umbria successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, in coerenza e attuazione del Manuale GE.O.

ARTICOLO 37 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CASO DI DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini *del presente Avviso*

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati ARPAL Umbria (e-mail DirezioneARPAL@regione.umbria.it; PEC: ARPAL@postacert.umbria.it)

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale <https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati>.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

ARPAL Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: *"Adesione all'Avviso pubblico RE-WORK – Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l'inserimento lavorativo in Umbria"*

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali oggetto di trattamento sono: dati comuni e particolari, ex articolo 9 del regolamento 679/2016.

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente l'espletamento delle procedure di autorizzazione e determina l'automatica esclusione dell'istanza.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori dei Servizi di ARPAL Umbria.

All'esterno dell'Amministrazione i dati saranno trattati da Società esterne incaricate della realizzazione e gestione delle piattaforme informatiche.

I dati forniti saranno oggetto di comunicazione ai Servizi competenti di ARPAL Umbria per le rispettive attività istituzionali normativamente previste.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali non verranno trasferiti a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali.

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza ad ARPAL Umbria è presentata contattando, contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di ARPAL Umbria, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Agenzia (dpoarpal@regione.umbria.it, arpal@postacert.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

- relativamente alle adesioni, prese in carico ed assegnazione dei titoli d'accesso alle misure che riguardano il territorio della provincia di Perugia (CPI di Perugia, Città di Castello e Foligno) al Responsabile del procedimento, nella persona del Dirigente del Servizio "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Perugia", che potrà essere contattato esclusivamente via email al seguente indirizzo politichelavoroperugia@regione.umbria.it;
- relativamente alle adesioni, prese in carico ed assegnazione dei titoli d'accesso alle misure che riguardano il territorio della provincia di Terni (CPI di Terni e Orvieto) al Responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Servizio "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni", che potrà essere contattato esclusivamente via email al seguente indirizzo politichelavoroterni@regione.umbria.it.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati non sono soggetti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Reg. (UE) 2016/679 fatto salvo l'attività svolta in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei destinatari prevista dalle disposizioni normative che disciplinano gli interventi di politiche attive del lavoro di ANPAL e ARPAL Umbria come richiamato nel presente avviso.

ARTICOLO 38

RIFERIMENTI NORMATIVI

ARPAL Umbria adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione

a livello comunitario:

- del Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

- europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
 - Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
 - del Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e che adotta la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
 - del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - del Regolamento di esecuzione (UE) 276/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
 - del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - del Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
 - del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.12.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015 , recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-

- benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;
 - del Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - del Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
 - del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 - del Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della commissione del 29 agosto 2017;
 - del Regolamento delegato (UE) 2017/90 della commissione del 31 ottobre 2016;
 - del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
 - del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
 - Regolamento (UE) n. 972/2020 di modifica del regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

- Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C(2020)1863) del 19 marzo 2020, poi modificata da ultimo con Comunicazione del 19 novembre 2021 C(2021)8442;
- della Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- dell’Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo Stato alla CE in data 22 aprile 2014, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 14, punto 4 ed approvato con decisione di esecuzione della commissione del 29.10.2014 – CCI2014IT16M8PA001, modificata dalla decisione di esecuzione C(2018) 598 final del 08/02/2018, nel quale si definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) n.9916 del 12.12.2014, inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo “Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia – CCI2014IT055SFOP1010, di cui si è preso atto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 02.02.2015;
- documenti denominati “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020”, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati;
- della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 5669 del 09.08.2017, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 06.09.2017 con la quale è stata approvata la prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l’introduzione, nell’ambito del paragrafo 4.3 “Approccio integrato allo sviluppo territoriale” della previsione dell’utilizzo dello strumento ITI – Investimento Territoriale Interato (art. 36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del “Progetto Integrato d’Area per il Trasimeno”;
- della Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21.11.2018 con la quale la Commissione Europea ha approvato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in ultima versione il 26 settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari relativi al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione;
- del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo “Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia - CCI 2014IT055SFOP1010;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2020) 7422 final del 22.10.2020 recante la modifica della decisione di esecuzione C(2014)9916;

- dei documenti denominati “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020”, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;

a livello nazionale:

- della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, art.52, comma 6 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” che istituisce il “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- del Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- del Decreto Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- della Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- della Legge 4 giugno 1984, n. 194 - Interventi a sostegno dell'agricoltura;
- del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “ Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” e smi;
- della Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- della Legge Quadro Nazionale 21.12.1978 n. 845 in materia di formazione professionale;
- del D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell’art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92”;
- della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, art.52, comma 6 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” che istituisce il “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- del Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- della L. n. 223 del 23/07/1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro” e smi;
- del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 “Attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
- della Legge 24.06.1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- della Legge 10 dicembre n. 2014 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei

- rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
 - del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 - del Dlgs 148/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e smi;
 - del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
 - del Dlgs 185/2016 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”
 - della Circolare del MLPS n. 34 del 23.12.2015 recante le prime indicazioni operative del D. Lgs. 150/2015;
 - del DM n.42 del 10 Aprile 2018;
 - del DL 109/2018 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che all’art. 44 prevede il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi”;
 - della L. 130/2018 di conversione con modificazioni del DL 109/2018;
 - del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che all'art. 53-ter prevede l’utilizzo delle risorse di cui all’art 44 c. 11 bis del Dlgs 148/2015 per la mobilità in deroga a favore dei lavoratori licenziati dalle imprese operanti nell’area di crisi complessa;
 - della L 108/2018 che all’art 9 quater estende per il 2018 le misure di sostegno previste dall’art 44 c. 11 bis del Dlgs 148/2015 ai lavoratori e alle imprese che operano nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi;
 - dell’Accordo “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l’area di crisi industriale complessa di Terni – Narni” del 30.03.2018;
 - dell’Accordo di Programma “per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.A.” del 19 marzo 2010 sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Marche ed Umbria, avente ad oggetto l’attuazione del Programma complessivo di intervento di reindustrializzazione per l’area e tutti gli atti di integrazione successivi;
 - del DL 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
 - della L. n. 26 del 28/03/2019 di conversione con modificazioni del DL 4/2019;
 - del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
 - del Decreto legge n.34/2019 (cd. Decreto crescita) l'art. 35 del convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017;

- del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

a livello regionale:

- della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n.1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenda regionale per le politiche attive del lavoro”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 8, supplemento ordinario. n. 1, del 21/02/2018;
- della Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenda regionale per le politiche attive del lavoro)”;
- della DGR 1948/2004 “Regolamento per l'accreditamento delle attività di formazione e/o orientamento”;
- della D.D. n. 3346 dell'8.05.2012 “POR Umbria FSE 2007-2013. Approvazione del disciplinare per l'attuazione dei progetti in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui all'art. 11.3 del Regolamento CE 1081/2006, modificato dal Regolamento (CE) 396/2009”;
- della D.G.R. n. 463 del 24.04.2014, “Approvazione della metodologia di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi, somme forfetarie, ai contributi concessi sotto forma di incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni dei lavoratori precari”;
- della D.G.R. n. 600 del 26 maggio 2014 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale";
- della DGR n.1168 del 17/10/2016 avente ad oggetto “Definizione degli standard dei servizi regionali per l'impiego in funzione delle novità introdotte dal D.Lgs n. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 425/2014” e tutti gli atti ivi richiamati;
- della DGR n. 1209 del 24/10/2016 avente ad oggetto “ Disciplina regionale per l'accreditamento dei servizi per il lavoro”;
- della D.G.R. n. 738 del 28.05.2015 avente ad oggetto “Approvazione regime di aiuti alla formazione e regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- della D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 relativa al POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP010, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 25.02.2015 e tutti gli atti normativi e amministrativi di livello comunitario, nazionale e regionale ivi richiamati;
- della D.G.R. n. 834 del 25.07.2016 avente ad oggetto “Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”;
- DGR n.193 del 29/02/2016 avente ad oggetto: “Adesione unità di costo standard nazionali dei servizi per l'impiego e allineamento alla nota EGESIF 14-0017, 2015 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - (Commissione Europea, EGESIF_14-0017)” della metodologia per la determinazione delle unità di costo standard dei servizi per l'impiego di cui alla DGR n. 425 del 15/04/2014;
- della D.G.R. n. 133 del 15.02.2016 “D.Lgs. n. 150 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l'impiego regionali”;

- della D.G.R. n. 1328 del 21.11.2016 “D.Lgs. n. 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Indicazioni ai Centri per l’impiego regionali a seguito del D.Lgs. 185/2016”;
- della D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Individuazione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”;
- della D.G.R. n. 1419 del 10/12/2018 “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione schema di convenzione tra Regione Umbria e Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”;
- della “Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014- 2020 e l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione” del POR FSE 2014-2020” sottoscritta in data 31/12/2018;
- della Determinazione Dirigenziale 9636 del 30/09/2021 “PO Umbria FSE 2014-2020 – approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 5 al 30 settembre 2021;
- della DGR 202 del 25/02/2019 “Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari. Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- della D.G.R. n. 772 del 04/06/2019 “Reg. UE n. 679/2016 art. 37, paragrafo 3: designazione Responsabile della protezione dei dati (RPD) da parte delle Agenzie regionali - integrazione D.G.R. n. 514/2018”;
- del Documento Annuale di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2021-2023, approvato con risoluzione n. 90 del 28 dicembre 2020;
- della DD ARPAL Umbria n. 499 del 06/06/2019 “Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” –Interventi di Politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione” e smi;
- della Determina Dirigenziale n. 2737 del 21/03/2019 avente ad oggetto: “Applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione dei dati personali) all’attuazione del POR FSE 2014-2020. Determinazioni e approvazione modulistica;
- con DD Arpal Umbria n. 785 del 12/08/2019 avente ad oggetto: “Approvazione della modulistica relativa alla programmazione dei tirocini extracurriculari ai sensi della D.G.R. n° 202 del 25/02/2019 “Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari”;
- della DGR n.671 del 17/05/2019 avente ad oggetto “Utilizzo della profilazione nazionale nei programmi di politiche attive regionali. Modifica e integrazione alle DGR 400/2019 e 563/2019”;
- della D.G.R. n. 1185 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Direttive in materia di trattamento dei dati personali – approvazione disciplinare privacy e linee guida ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2003;
- della D.D. n. 9379 del 21/10/2020 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Approvazione documento propedeutico al riallineamento del Documento di Indirizzo Attuativo (DIA) a seguito della deliberazione di proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 conseguente all’emergenza COVID-19”;

- della DGR n. 348 del 08/05/2020 “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione per il contrasto all'emergenza COVID_19 ed altre misure correlate.
- della DGR n. 664 del 29/07/2020 “POR Umbria FSE 2014-2020 - Piano regionale anti covid19 approvato con D.G.R. 348/2020 – Revisione interventi alla luce del quadro normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità interventi coerenza con le disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le specificità degli stessi;
- della Determinazione Direttoriale n. 1099 del 11.09.2020 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020: Sistema di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co) di ARPAL Umbria in qualità di Organismo Intermedio”;
- della DGR 832 del 08/09/2021 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d'atto”;
- della DGR 902 del 29/09/2021 avente ad oggetto: “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: adeguamenti conseguenti alla D.G.R. n. 832 del 08.09.2021 di presa d'atto dell'approvazione della proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 793/2021 e ulteriori variazioni”;
- della DGR 1190 del 29/11/2021 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010: riprogrammazione risorse Asse IV “Capacità Istituzionale e Amministrativa” su fondi Accordo Provenzano ex D.G.R. n. 614/2020 e approvazione stralcio modifiche della Priorità di Investimento 11.1 – RA 11.3 e 11.6 -dell'Asse IV del Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n.430/2015 e s.m.i.;
- della DGR 1169 del 02/12/2020 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d'atto”;
- della D.G.R. n. 1169 del 02/12/2020 avente ad oggetto “ POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014 IT05SFOP010. - Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d'atto”;
- della Determinazione Direttoriale n.1670 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato designato il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di ARPAL Umbria, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Agenzia;
- della DD ARPAL Umbria 297 del 25/03/2021 “Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” di cui alla D.D. 499/2019 e smi. Ulteriori proroghe e precisazioni” e tutti gli atti ivi richiamati;
- della DGR 249 del 26/03/2021 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)”;
- della DGR 371 del 21/04/2021 “Primi indirizzi per la predisposizione di uno strumento di inserimento e reinserimento occupazionale post-emergenza da COVID-19”;
- della DGR n. 559 del 16/06/2021 “Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria”;
- della DGR 517 del 03/06/2021 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione ai sensi

- dell'art. 67, par. 5, lett. a) Reg. (UE) 1303/2013 della metodologia di applicazione delle unità di costo standard come remunerazione ai soggetti promotori di tirocini extracurricolari per l'elaborazione di buste paga, il pagamento delle indennità di tirocinio e le attività di sostituto di imposta”;
- della DGR n. 555 del 16.06.2021 ed ha ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020 - Definizione unità di costo standard ai sensi dell'art. 67, par. 5, lett. b) Reg. (UE) 1303/2013 per la formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo”;
 - della DGR n. 608 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Criteri per la predisposizione di un Avviso per l'attuazione di misure per l'inserimento lavorativo offerte nell'ambito della rete umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all'assunzione” e smi.